

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 05/16

Bolzano, li 21.01.2016

Legge di stabilità 2016 – Lavoro e previdenza

Egregio Cliente,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Si fornisce di seguito una sintesi delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016 in ambito lavoristico. Ulteriori novità verranno fornite con una circolare successiva.

Indice

1. Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato _____	2
2. Esonero contributivo autotrasportatori _____	2
3. Detassazione premi di produttività _____	2
4. Welfare aziendale - Fringe Benefit _____	3
5. Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori _____	3
6. Voucher per mamme lavoratrici _____	3
7. Riduzione orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione _____	4
8. Proroga rientro dei cervelli _____	4
9. Disoccupazione collaboratori _____	5

1. Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato

E' stata stabilita la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016.

L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 24 mesi** e consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel **limite massimo di 3.250,00 Euro annui**.

L'esonero contributivo **non** spetta:

- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;
- relativamente ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- relativamente ai lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito dallo stesso datore di lavoro in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 avevano in essere con il datore di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, un contratto a tempo indeterminato.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente e non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

Per il **settore agricolo** l'esonero contributivo è applicabile, nei limiti di risorse previsti, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno 2015.

2. Esonero contributivo autotrasportatori

Viene prevista l'introduzione con **decorrenza 1° gennaio 2016** ed a carattere sperimentale per un **periodo di tre anni** un esonero contributivo per i datori di lavoro del settore del autotrasporto che occupano conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, **equipaggiati con tachigrafo digitale** e prestanti la propria attività in servizi di **trasporto internazionale** per **almeno 100 giorni annui**.

L'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, è riconosciuto nella misura dell'80%, nei limiti delle risorse stanziare.

Il legislatore sottolinea che l'accesso all'esonero avrà carattere cronologico e potrà essere negato in caso di carenza di fondi, anche previsionale, con conseguente rifiuto delle domande già presentate.

3. Detassazione premi di produttività

Viene reintrodotta a regime l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al 10% sulle somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato che non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione, con un **reddito da lavoro dipendente** (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d'imposta **non superiore a 50.000,00 Euro**.

Il **limite assoggettabile** ad imposta sostitutiva è pari a **2.000,00 Euro** (2.500,00 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

Con decreto del Ministro del Lavoro saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le modalità attuative, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

4. Welfare aziendale - Fringe Benefit

Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sono introdotte alcune modifiche concernenti l'estensione delle **prestazioni** di welfare aziendale concesse ai lavoratori per **finalità socio-assistenziali**, che non concorrono alla formazione del reddito.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

5. Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori

La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l'anno 2016 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

In relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio,

- **deve** astenersi dal lavoro **per 2 giorni** (in precedenza 1 giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa;
- **può** astenersi dal lavoro per **ulteriori 2 giorni** (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all'astensione della madre. Tuttavia, l'utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale dell'astensione post partum. Di conseguenza, l'utilizzo delle giornate facoltative del padre presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.

6. Voucher per mamme lavoratrici

Per la madre lavoratrice è stata rinnovata anche per l'anno 2016 la possibilità di richiedere, al termine del periodo di congedo di maternità, e per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la

corresponsione di voucher per l'acquisto di **servizi di baby-sitting**, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei **servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, ed è riconosciuta, in via sperimentale, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Le modalità di richiesta e di utilizzo di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016.

7. Riduzione orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che **maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia**.

Possono accedere al beneficio in parola i lavoratori dipendenti del settore privato che:

- abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, e
- d'intesa con il datore di lavoro, riducano l'orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%,
- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione.

In tali casi al lavoratore spetta un beneficio, a carico dell'INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

La facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse stanziare, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.

8. Proroga rientro dei cervelli

Come noto, la Legge n. 238/2010 ha introdotto l'**esenzione fiscale** del reddito imponibile dell'80% o del 70%, a seconda che si tratti di donne o uomini, per:

- a) i cittadini dell'Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali sono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività; o in alternativa,
- b) i cittadini dell'Unione Europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto senza interruzione un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per i possessori dei suddetti requisiti, la Legge di Stabilità 2016 proroga al 31 dicembre 2017 l'insieme dei benefici fiscali previsti nella Legge n. 238/2010, ma solo per i **soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015**.

9. Disoccupazione collaboratori

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è riconosciuta, nei limiti di risorse previste, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  